



COMUNE DI MACUGNAGA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
AREA TECNICA

REG. ORDINANZE N. 02 del 17/01/2020

**ORDINANZA DI RIMESSIONE IN PRISTINO PER INTERVENTI REALIZZATI
IN DIFFORMITA' DALL' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n° 2688/AA/2017 - 11/08/2017**
(art. 167, co.1 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

individuato con Decreto sindacale prot. n. 6613 n. 4/2019 del 24/12/2019.

Premesso che:

A seguito di richiesta della Stazione Carabinieri Forestali di Macugnaga, prot. n. 311 del 30.11.2018, di rapporto amministrativo sugli interventi che erano in corso di realizzazione in località Testa in Comune di Macugnaga, gli uffici comunali esperivano, congiuntamente al personale della medesima Stazione Carabinieri, in data 05/12/2018, con inizio alle ore 11:00 e termine alle ore 12:45, un sopralluogo presso l'area individuata con la SCIA agli atti, pervenuta in Comune di Macugnaga il 16.11.2018, prot. n. 5852 (DOC. 01);

Gli interventi previsti dalla suddetta SCIA, erano così qualificati nella relativa documentazione progettuale "...Per l'intervento in oggetto è già stata presentata pratica ambientale con ottenimento della relativa autorizzazione n°2688/AA/2017 del 11/08/2017. Con la presente proposta progettuale si intende sistemare e riordinare l'area con recupero del prato e/o seminativo, limitando l'intervento alle aree non rientranti nelle zone boscate, così come evidenziato nelle planimetrie allegate...."; nella fattispecie l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune a cui si fa riferimento, riguardava un più ampio contesto, rispetto a quello individuato con la predetta SCIA, comprendente anche le porzioni di aree definite boscate dal PRGC vigente all'epoca dei lavori, e rispetto alle quali l'autorizzazione paesaggistica prescriveva, in subordine all'esecuzione dell'intervento, l'ottenimento dell'autorizzazione per la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009.

Poiché in sede di sopralluogo veniva anche accertata l'esecuzione di lavori in corso non contemplati dalla suddetta SCIA, ma ricadenti nell'ambito dalla stessa delimitato, riguardanti l'esecuzione di uno scavo per la posa di una condotta fognaria, a servizio dell'abitato esistente, totalmente ricadente in ambito vincolato ai sensi della L.R.45/89 e s.m.i. come da allegato verbale (DOC.02), veniva emessa ordinanza di sospensione lavori n. 44/2018 (DOC.03) notificata a mezzo PEC in data 05/12/2018 (DOC.04) ai soggetti coinvolti individuati nella SCIA depositata.

Successivamente alla conclusione delle operazioni di sopralluogo, ma nella medesima giornata (05/12/2018) veniva depositata presso lo sportello telematico MUDE Piemonte, da parte di committente/titolare [REDACTED]

ed al progettista dott. ing. di una comunicazione di inizio dei lavori asseverata (DOC.05), per interventi da realizzare, art. 6-bis, co. 1 e 2 del d.P.R. 380/2001, prot. 6325 (pratica edilizia 2776/CILA/2018) inerente i medesimi interventi indicati nell'ordinanza, n. 44/2018 (condotta fognaria).

Con comunicazione pervenuta a mezzo PEC agli uffici comunali in data 06/12/2018, prot. comunale n. 6243 del 07/12/2018, comunicava l'ultimazione dei lavori oggetto di CILA prot. 6325 (pratica edilizia 2776/CILA/2018) **avvenuta, secondo tale comunicazione, in data 05/12/2018 (DOC.06).**

Con comunicazione depositata sul MUDE in data 07/12/2018, protocollo comunale al n. 6328 comunicava l'ultimazione dei lavori di cui alla SCIA (pratica edilizia n. 2768/SCIA/2018) **avvenuta, secondo tale comunicazione, sempre in data 05/12/2018 (DOC.07).**

Con Memoria difensiva ex art. 10, L. n. 241/1990 e s.m.i., con istanza di annullamento d'ufficio o di revoca dell'ordinanza di sospensione dei lavori n. 44/2018 del 5.12.2018, pervenuta a Prot 0006648 del 31/12/2018 (DOC.08), a firma degli avvocati e , per conto di , si osservava sostanzialmente che:

- 1) Erronea riconduzione dei lavori alla SCIA del 16.11.2018 in luogo della CILA del 5.12.2018 L'ordinanza di sospensione dei lavori n. 44/2018 del 5.12.2018 fa riferimento alla SCIA del 16.11.2018, prot. n. 5852, per "opere di sistemazione e riordino area antistante la frazione Testa con recupero del prato e/o seminativo". In realtà, i lavori descritti nella suddetta ordinanza (i.e. lavori di sostituzione della tubazione della condotta fognaria) sono oggetto della CILA presentata il 5.12.2018, con istanza MUDE n. 0110303900002672222018, protocollata in data 11.12.2018 al n. 0006325, recante l'indicazione dell'avvio dei lavori nel giorno stesso della trasmissione della comunicazione. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria "leggera" (in quanto opere necessarie per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari ex art. 3, comma 1, lett. b, DPR 380/01 - Testo Unico Edilizia), pertanto suscettibili di CILA ex art. 6-bis, comma 1, TUE. L'erronea riconduzione dei lavori in oggetto ad una comunicazione/segnalazione diversa da quella cui, in realtà, si riferiscono inficia già essa, in radice, la legittimità dell'ordinanza n. 44/2018.
- 2) Erronea affermazione della necessità di titolo abilitativo edilizio. Nella suddetta ordinanza n. 44/2018 si afferma altresì che per i lavori in oggetto "non risultano pervenute richieste di autorizzazione o formazione di titoli abilitativi al momento del sopralluogo". In realtà, nessun titolo abilitativo edilizio era necessario, trattandosi, come sopra detto, di lavori di manutenzione straordinaria "leggera" suscettibili di CILA. Pertanto, tali lavori potevano essere avviati a fronte di una mera comunicazione (la CILA, appunto), che è stata trasmessa il giorno stesso dell'esecuzione dei lavori. I lavori in questione sono terminati nella medesima giornata del 5.12.2018, antecedentemente alla ricezione, da parte di , dell'ordinanza di sospensione n. 44/2018. Inoltre, dalla lettura dell'ordinanza si evince che i lavori la cui già avvenuta esecuzione sarebbe stata accertata in occasione del sopralluogo erano solo quelli (propedeutici) di scavo: poiché l'art. 49, comma 5, L.R. n. 56/77 stabilisce che "per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, all'esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione", deve escludersi che al momento del sopralluogo i lavori (giuridicamente intesi) fossero già iniziati. Pertanto, l'ordinanza comunale n. 44/2018 si regge comunque su di un presupposto erroneo, e cioè quello per cui al momento del sopralluogo i

lavori fossero (da intendersi come) iniziati. In sostanza, detti lavori non necessitavano di alcun titolo abilitativo edilizio; non potevano ritenersi iniziati al momento del sopralluogo delle ore 11 (poiché in quel momento erano stati eseguiti soltanto gli scavi); sono iniziati il 5.12.2018 successivamente al sopralluogo e sono terminati il giorno stesso (si veda la comunicazione di fine lavori, trasmessa via PEC in data 6.12.2018 e protocollata in data 7.12.2018 al n. 006243) prima della ricezione, da parte di [REDACTED], dell'ordinanza di sospensione dei lavori n. 44/2018.

- 3) Erronea affermazione della necessità di autorizzazione paesaggistica - Nell'ordinanza n. 44/2018 viene inoltre specificato che l'area è soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. n. 42/2004. Tuttavia, come indicato nella CILA, l'autorizzazione paesaggistica non era necessaria: trattandosi di manutenzione straordinaria, si rientra nell'ipotesi di interventi non soggetti ad autorizzazione ex art. 149, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 42/2004.
- 4) Erronea affermazione della necessità di autorizzazione idrogeologica Nell'ordinanza n. 44/2018 si dà atto, infine, che l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 45/1989 e vengono riportati due estratti del punto 7.3 e del punto 9 della circolare della Regione Piemonte n. 3/AMB del 31.8.2018. In realtà, come dichiarato nella CILA per i lavori in oggetto non era necessaria l'autorizzazione idrogeologica. Ciò per (quantomeno) due ragioni concorrenti, ciascuna delle quali è di per sé sufficiente ad escludere la necessità di tale autorizzazione.
 - 4.1 In primo luogo, non si applica - al caso di specie - la disciplina della L.R. n. 45/1989, poiché l'intervento non ha comportato né modificazione d'uso (e cioè una modifica dell'assetto idrogeologico del territorio), né trasformazione d'uso del suolo (e cioè una modifica della destinazione del terreno) ex art. 1, L.R. n. 45/1989. In materia, la Cassazione ha stabilito che gli interventi di manutenzione straordinaria in aree sottoposte a vincolo non necessitano del preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela, salvo che non si prospetti, con valutazione ex ante, una alterazione dello stato dei luoghi (Cass. pen., 16.6.2011, n. 36828). In secondo luogo, i lavori rientrano tra quelli previsti dall'art. 2, L.R. n. 54/1975: la stessa circolare n. 3/AMB della Regione Piemonte del 31.8.2018 specifica, al punto 5, che tali interventi non sono soggetti al procedimento autorizzativo previsto dalla L.R. n. 45/1989.

In data 06.02.2019 venivano redatti, e successivamente notificati a [REDACTED], dalla Stazione Carabinieri Forestale di Macugnaga, i seguenti verbali di contestazione di illecito amministrativo riferiti a quanto emerso in sede di sopralluogo:

- n. 2/2019 (DOC.09), per lavori di movimentazione terra, in assenza di autorizzazione al vincolo idrogeologico ex L.R. 45/1989 sulle particelle di cui al Foglio 19, n. 118, 121, 123, 125, 154, 274, per un totale di 2400,00 mq.
- n. 3/2019 (DOC.10), per lavori di movimentazione terra, in assenza di autorizzazione al vincolo idrogeologico ex L.R. 45/1989 sulle particelle di cui al Foglio 19 n. 197, 198, per un totale di 1030 mq.
- n. 4/2019 (DOC.11), per lavori di movimentazione terra, in assenza di autorizzazione al vincolo idrogeologico ex L.R. 45/1989 che hanno interessato (in tutto o in parte) le particelle di cui al Foglio 19 n. 112 - 113 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 123 - 125 - 151 - 152 - 153 - 154 - 193 - 194 - 195 - 196 - 199 - 242 - 243 - 274, per un totale di 6200 mq, ed in quanto nella SCIA sopra citata si dichiarava un movimento di terreno non superiore i 50 mc, valutato invece in presunti 300 mc, per cui l'autorizzazione al vincolo idrogeologico risulta necessaria"
- n. 5/2019 (DOC.12), per lavori di modifica dell'uso del suolo in aree accatastate a bosco in assenza di autorizzazione che hanno interessato le particelle di cui al Foglio 19, n. 118, 121, 123, 125, 154, 274, per un totale di 2400,00 mq.

Con memorie difensive prot. 1313, 1316 e 1320 del 08.03.2019 (DOC. 13), notificate a questo Comune per competenza sul procedimento con riguardo al vincolo idrogeologico veniva a vario titolo eccepita la legittimità dei verbali n. 2/2019, n. 3/2019 e n. 4/2019, come qui sommariamente indicato:

- 5) **quanto al verbale 2/2019:** Errata indicazione dell'Autorità cui far pervenire scritti difensivi e documenti, indicata nel Presidente della Giunta Provinciale, in qualità di Autorità amministrativa competente in luogo del Comune ai sensi dell'Allegato A alla L. R. n. 9/2011; Insussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1, L.R. n. 45/1989 e s.m.i. ("modificazione d'uso del suolo" e "trasformazione d'uso del suolo"), con rinvio alla relazione tecnico geologica del Dottor Geologo [REDACTED] e dell'Agronomo Dott. Prof. [REDACTED] ove si evince che non essendo stata modificata l'originaria destinazione ad uso agricolo dei fondi non vi è stata, viste la natura e tipologia degli interventi eseguiti rientranti a pieno titolo nella categoria della manutenzione fondiaria, una trasformazione d'uso del suolo come intesa dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. 45/89". In aggiunta si rileva poi come l'intervento in oggetto rientri nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), L.R. n. 45/1989, secondo cui "non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 1 (...) c)" i lavori di mera manutenzione fondiaria a scopi agricoli o forestali e gli scavi di cui all'articolo 56, lettera h), della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m. e i., effettuate da conduttore agricolo su terreni in attualità di coltivazione, sempre che gli stessi comportino un volume di scavi inferiore a cinquanta metri cubi, e non siano finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura o di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione", sulla base della specificazione, nell'oggetto sociale di [REDACTED] dell'esercizio di attività agricola, con relativo ramo d'azienda e l'avvenuta stipula di un contratto di comodato, in data 19.9.2018 tra la comodante [REDACTED] e il comodatario coltivatore diretto Silvio Pella relativo alla semina e alle cure colturali dell'area oggetto del verbale n. 2/2019, ove è specificato che [REDACTED] si sarebbe fatta carico della pulizia dei prati e dei livellamenti necessari per rendere le aree seminabili e falciabili, come poi richiesto con la SCIA del 16.11.2018 e, quindi, avvenuto. Erronea affermazione della mancata ricomprensione, nella SCIA, delle particelle n. 118, 121, 125, 154 e 274 erronea affermazione dell'esecuzione dei lavori nei mappali 121, 123 e 125 e conseguente erroneo computo dell'area di estensione dei lavori Sovrapposizione con il verbale n. 4/2019. In ogni caso, violazione della L. n. 689/1981, trovando applicazione l'art. 8, L. n. 689/1981, in materia sanzionatoria, con richiesta, previa audizione personale dei predetti ex art. 18, comma 1, L. n. 689/1981, venga emessa ordinanza di archiviazione degli atti.
- 6) **quanto al verbale 3:** Errata indicazione dell'Autorità cui far pervenire scritti difensivi e documenti, indicata nel Presidente della Giunta Provinciale, in qualità di Autorità amministrativa competente in luogo del Comune ai sensi dell'Allegato A alla L. R. n. 9/2011; Insussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1, L.R. n. 45/1989 e s.m.i. ed accertamento requisiti dell'esercizio di attività agricola al pari delle memorie di cui al verbale 2; violazione della L. n. 689/1981, trovando applicazione l'art. 8, L. n. 689/1981, in materia sanzionatoria, con richiesta, previa audizione personale dei predetti ex art. 18, comma 1, L. n. 689/1981, venga emessa ordinanza di archiviazione degli atti.
- 7) **quanto al verbale 4:** Errata indicazione dell'Autorità cui far pervenire scritti difensivi e documenti, indicata nel Presidente della Giunta Provinciale, in qualità di Autorità amministrativa competente in luogo del Comune ai sensi dell'Allegato A alla L. R. n. 9/2011 Insussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 1, L.R. n. 45/1989 e s.m.i. ed accertamento requisiti dell'esercizio di attività agricola al pari delle memorie di cui al verbale 2 e 3; erronea quantificazione del volume di scavo; conseguente erronea esclusione dell'integrazione della fattispecie

di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), L.R. 45/1989. Per contro, come da mappa catastale allegata, le particelle nn. 112, 113, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 125 e 151 non sono state interessate dai lavori in questione, dunque, in ogni caso l'estensione dell'area su cui sarebbero stati eseguiti i lavori, come indicata nel verbale n. 4/2019 (totale di 6200 mq) è erronea perché considera numerose particelle non interessate dai lavori in oggetto; ne discende l'erroneità dell'importo proporzionale calcolato. Sovrapposizione con il verbale n. 2/2019. Violazione della L. n. 689/1981, trovando applicazione l'art. 8, L. n. 689/1981, in materia sanzionatoria, con richiesta, previa audizione personale dei predetti ex art. 18, comma 1, L. n. 689/1981, venga emessa ordinanza di archiviazione degli atti.

Non perveniva alcuna memoria difensiva in ordine al verbale n. 5/2019, inerente la trasformazione dell'area boscata verosimilmente trasmessa alla sola autorità competente indicata nel medesimo verbale individuata nel Presidente della Giunta Regionale del Piemonte.

Con verbale di audizione redatto in data 05/12/2019 presso la stazione carabinieri forestali di Macugnaga, con sede in Ceppo Morelli (VB) (DOC.14), il difensore della Società [REDACTED] ribadiva sostanzialmente quanto già affermato nelle memorie difensive di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7) rammentando inoltre all'Ente comunale, ex art. 6 co.11 del d.lgs 150/2001, l'attribuzione dell'onere della prova della sussistenza dei requisiti normativi per l'applicazione dell'autorizzazione idrogeologica.

ESAME DEGLI ATTI

Con istanza in data **05/06/2017**, prot. n. 2593, a firma del legale rappresentante di [REDACTED], era richiesta un'autorizzazione paesaggistica (pratica edilizia comunale n. n.2688/AA/2017) per effettuare interventi di sistemazione e riordino di un' area antistante la frazione Testa con recupero del prato e/o seminativo identificata a catasto terreni del Comune di Macugnaga come segue: foglio n. 19, mappali n. 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125 (in parte), 151, 152, 153, 154, 193, 194, 195, (196), 199, 242, 243 e 274, con allegato progetto a firma del dott. ing. [REDACTED] e, quale co-progettista, dott. arch. [REDACTED]

a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte del Comune, con successiva integrazione in data **12 giugno 2017**, Prot. n. 2703 (DOC.15) il proponente l'intervento dichiarava la proprietà o comunque la disponibilità delle aree indicate in istanza.

Tali aree risultano così articolate, quanto a titolarità e superficie:

N.	F.	Map.	Superfici interessate			Istrumento d'acquisto		Notaio Rogante
			h.	are	ca	Data	Natura dell'atto	
01	19	112	00	00	78	28/01/2015	Compravendita	[REDACTED] - Domodossola
02		113	00	00	89	25/07/1997	Verb. Assem. Str	[REDACTED] Verbania
03		116	00	00	54	Intestato a [REDACTED]		
04		117	00	08	10	25/07/1997	Verb. Assem. Str	[REDACTED] Verbania
05		118	00	06	20	10/07/2012	Compravendita	[REDACTED] - Domodossola
06		119	00	03	50	Intestato a [REDACTED]		
07		120	00	03	10	28/01/2015	Compravendita	[REDACTED] - Domodossola
08		121	00	13	20	Attualmente intestato a [REDACTED]		

09	123	00	00	64	Intestato a [REDACTED]
10	125	00	07	00	Intestato a COMUNE DI MACUGNAGA (Superficie stralciata dal maggior contesto del mappale n. 125)
11	151	00	03	50	25/07/1997 Verb. Assem. Str. [REDACTED] Verbania
12	152	00	06	10	Intestato a [REDACTED] - GARMIGNATI
13	153	00	02	90	21/04/2018 Permuta [REDACTED] - Novara
14	154	00	21	55	25/07/1997 Compravendita [REDACTED] Verbania
15	193	00	03	30	Intestato a [REDACTED] - DOMODOSSOLA
16	194	00	04	70	28/01/2015 Compravendita [REDACTED] - Domodossola
17	195	00	04	70	[REDACTED] - Domodossola
18	196	00	05	80	12/02/2015 Compravendita [REDACTED] - Domodossola
19	199	00	04	80	28/01/2015 Compravendita [REDACTED] - Domodossola
20	242	00	02	90	25/07/1997 Verb. Assem. Str. [REDACTED] Verbania
21	243	00	02	30	25/07/1997 Verb. Assem. Str. [REDACTED] Verbania
22	274	00	06	20	10/07/2012 Compravendita [REDACTED] - Domodossola
Totale					1 12 30 Pari a mq. 11.230

Le destinazioni ed i vincoli vigenti al momento dell'esecuzione degli interventi, relativamente alle suddette aree, sono riportati nell'allegato elenco (DOC. 16)

gli interventi da effettuare erano così descritti dal proponente (relazione tecnica allegata alla pratica) *"Nello specifico si procederà con la rimozione degli arbusti e delle piante di piccolo taglio, si rimuoveranno i detriti ed i massi alluvionali presenti, si livelleranno le buche e gli affossamenti del terreno. I movimenti terra, per la chiusura delle buche ed il livellamento avverranno compensando gli scavi ed i riporti. Tutti gli interventi in sono volti ad un recupero dell'area a prato ed a seminativo, che nel corso degli anni, causa abbandono e trascuratezza, stava trasformandosi in una inestetica boscaglia"*

l'area individuata con l'istanza, di superficie complessiva pari a **m² 11.230**, ricade totalmente in ambito vincolato per scopi idrogeologici ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., nonché in aree tutelate per legge, ai sensi degli artt. 136 e 157 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n.42/2004 (D.M. 1/8/1985 (c.d. Galassino) "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della valle Anzasca, ricadente nei Comuni di Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo e Bannio Anzino" (Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 298 del 19/12/1985), nonché ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c);

una porzione della medesima area, di superficie complessiva di **~ m² 4.115**, individuata nei mappali n. 112, 113, 116, 117, 123, risulta altresì ricompresa nel PRGC totalmente in **area boscata**, come definita all'art. 142, lett. g) del medesimo decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. mentre ricadono solo parzialmente nel predetto ambito i mappali n. 118, 119, 120, 121, 125, 151, 152, 154, 274;

ne consegue che risultano esclusi dall'area boscata i soli mappali compresi nell'istanza paesaggistica identificati ai nn. 153, 193, 194, 195, 196, 199, 242 e 243, e le porzioni non boscate dei mappali n. 118, 119, 120, 121, 125, 151, 152, 154, 274 per una superficie complessiva residuale pertanto di **~ m² 7.115 (m² 11.230-4.115)**.

A seguito di regolare istruttoria ed ottenimento del parere vincolante espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano- Cusio-Ossola e Vercelli, prot. 10330 class. 34.10.05/417 qui pervenuto e registrato a Prot 0003674 del 02/08/2017, che esprimeva il seguente giudizio

vincolante: [...] *parere favorevole alle opere proposte nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della CLP [...]*. veniva rilasciata Autorizzazione Paesaggistica n.2688/AA/2017 del 11/08/2017 (DOC.17) alle medesime condizioni vincolanti espresse dalla Commissione locale del Paesaggio con verbale n. 04 del 15/06/2017, decisione n. 13 come assorbite nel giudizio vincolante della Soprintendenza che si riportano:

“.....poiché una porzione dell'area oggetto di intervento è classificata a bosco, secondo la cartografia di PRGC vigente, la trasformazione della medesima area dovrà avvenire secondo i disposti dell'Art. 19 della L.R. n.4/2009 e s.m.i.....”

trattandosi di istanza limitata all'ottenimento del solo provvedimento paesaggistico, con il medesimo atto autorizzativo di cui sopra veniva altresì concluso il relativo procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. precisando nel medesimo titolo che:

“All'interessato sarà comunicata l'avvenuta adozione del presente provvedimento; il presente provvedimento non sostituisce gli ulteriori provvedimenti autorizzativi necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi richiesti (a titolo indicativo e non esaustivo, ai sensi della legge regionale n. 4 del 10.02.2009, regolamento forestale approvato con DPGR n. 8/R 2011, modificato da DPGR 2/R 2013 e da DPGR 4/R 2015, e la legge regionale n. 45 del 09.08.1989).

con fascicolo pervenuto mediante lo sportello telematico MUDE Piemonte in data 16.11.2018, prot. n. 5852, protocollo comunale n.5852 del 16.11.2018, perveniva la già citata segnalazione certificata di inizio attività (pratica edilizia n. 2768/SCIA/2018) presentata ai sensi dell'art. 19 della L.241/90 da [REDACTED] con sede in [REDACTED], per interventi definiti dal proponente *“Restauro e risanamento conservativo pesante di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), art. 22, comma 1, lettera b) del D.P.R. n.380/2001”*; nello specifico il proponente precisava negli atti progettuali *“...Per l'intervento in oggetto è già stata presentata pratica ambientale (paesaggistica n.d.r.) con ottenimento della relativa autorizzazione n°2688/AA/2017 del 11/08/2017. Con la presente proposta progettuale si intende sistemare e riordinare l'area con recupero del prato e/o seminativo, limitando l'intervento alle aree non rientranti nelle zone boscate, così come evidenziato nelle planimetrie allegate....”*;

Ne consegue che la SCIA presentata poteva interessare, secondo lo stesso proponente, interventi da effettuarsi sui soli mappali nn. 153, 193, 194, 195, 196, 199, 242 e 243, in quanto interamente non individuati in area boscata, e le porzioni dei mappali per le parti non ricadenti in area boscata di cui ai nn. n. 118, 119, 120, 121, 125, 151, 152, 154, 274 (superficie complessiva di ~ m² 7.115).

ISTRUTTORIA:

I. VINCOLO IDROGEOLOGICO:

Trattandosi di area di estensione complessiva pari a m² 11.230 (superficie superiore a m² 5.000), ricadente totalmente in ambito vincolato per scopi idrogeologici ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., si è ritenuto di trasferire,

per competenza, gli atti del procedimento (incluse le memorie difensive 0006648 del 31/12/2018 sull'ordinanza di sospensione che quelle prot. 1313, 1316 e 1320 del 08.03.2019 e relativi allegati sui verbali dei Carabinieri forestali di Macugnaga 2/3/4 del 2019) anche alla Regione Piemonte che, con nota a firma del dirigente, qui ricevuta e registrata a Prot 0004072 del 26/07/2019 (DOC.18) esprimeva in sintesi il seguente giudizio:

- l'autorizzazione ex L.R. 45/89, ex lett. c), comma 1 dell'art. 11 della L.R. 45/89 non era effettivamente necessaria per le attività di sistemazione e riordino dell'area, mentre lo era sia per la posa della tubazione, non trovando applicazione quanto disposto al comma 1, lett. d) dell'art. 11 della L.R. 45/89 in quanto, pur potendosi considerare intervento di manutenzione straordinaria, lo stesso supera, convenzionalmente (punto 7.3 della Circolare 3/AMB/2018) i 50 m³ di volume di scavo, **sia per la trasformazione del bosco** considerando che le Ordinanze Sindacali emesse (taglio piante) non superano tale obbligo;
- la corretta determinazione della competenza al rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente avrebbe dovuto essere determinata ex ante dal progettista basandosi non sulla mera quantificazione geometrica dei volumi o superfici coinvolte ma rispettando i dettami normativi;
- applicando i disposti normativi e specificamente quelli della suddetta circolare, il progetto della posa della tubazione in questione dimensionalmente coinvolge una superficie di 270 m² ed un volume di 135 m³;
- la competenza circa il rilascio dell'autorizzazione ex L.R. 45/89, visto quanto sopra sia di competenza del Comune di Macugnaga.

II. AREA BOSCATATA

La porzione di area boscata, qui di interesse, puntualmente individuata dal PRGC vigente all'epoca dell'esecuzione dei lavori (novembre/dicembre 2018) (DOC. 19), risulta esattamente sovrapponibile a quella riportata sul Piano paesaggistico regionale, approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, individuata nella tavola P2 Beni paesaggistici alle lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi (DOC. 20) – regolamentata all'art 16 delle NdA del medesimo PPR; tale articolo al comma 1 invero precisa che *".....Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., le foreste e i boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, quale componente strutturale del territorio e risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dell'intera regione, individuandone l'estensione sulla base del Piano forestale regionale e degli altri strumenti di pianificazione forestale previsti dalla l.r. 4/2009, utilizzando i dati della Cartografia forestale, aggiornata e scaricabile dal sito informatico della Regione....."*;

Dai dati desumibili dal Sistema Informativo Forestale Regionale desunti da GEO Portale Piemonte attivando i tematismi: carta forestale edizione 2016/superficie boscata edizione 2016, si evince (DOC. 21), a conferma dei requisiti previsti in ordine a densità e copertura di vegetazione forestale, che l'area boscata si estenda in realtà in un contesto ben più ampio rispetto ai limiti individuati dal PRGC e riproposti sul PPR, nel quale gli stessi limiti risultano in ogni caso ricompresi (DOC. 22)

L'11 giugno 2017 (DOC.23), la Stazione Carabinieri Forestali di Macugnaga e Piedimulera, accertava che nel medesimo ambito boscato era stato effettuato (con più tagli avvenuti in un arco di tempo inferiore ad un anno, che pertanto possono essere considerati un unico taglio di utilizzazione) l'abbattimento di 67 piante (42 abeti rossi, 8 aceri montani, 9 frassini, 5 salici oltre a una betulla, faggio, e larice) di diametro variabile da cm. 15 a 128; oltre alle

piante sopraelencate, i medesimi carabinieri forestali accertavano anche il taglio di altre 28 piante di essenze diverse, quali salice, frassino, abete rosso, ontano, acero montano e larice, con ceppaie aventi diametri da cm. 16 a 110, radicate in parte in fregio alla Strada Provinciale n. 66 ed in parte sulla particella n° 125 del foglio n. 19, posta sul lato destro, a scendere, della strada d'accesso alla località Testa di proprietà del Comune di Macugnaga, effettuato su ordinanze sindacali n. 17 del 6 maggio 2014 (DOC.24), e n. 18 del 28/05/2017 (DOC.25), emesse ai sensi degli articoli 29, 31 e 16 del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, in ottemperanza alle circolari della Prefettura del V.C.O. n° 52698 del 29.12.2009 e n° 34071/13 del 23.12.2013, ritenute pericolose per la pubblica incolumità.

Tali interventi sono definiti dalla legge interventi selvicolturali, ovvero operazioni in bosco previste dal regolamento forestale al termine delle quali **l'uso del suolo è forestale ed** equiparati ai tagli colturali di cui all' articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e **soggetti alle comunicazioni** previste dal vigente regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4.

L'effettiva esistenza del bosco, art.3, co.1 della L.R. 4/2009, e la relativa destinazione del suolo, anche a fronte dei predetti interventi selvicolturali (tagli boschivi), appare pertanto del tutto confermata al momento della presentazione dell'istanza paesaggistica (05/06/2017) e della successiva SCIA (16.11.2018), nell'ulteriore considerazione che non esistevano (e non esistono ad oggi) procedimenti in corso per la variazione o ripermimetrazione dalla effettiva consistenza del bosco come disciplinata dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 2017, n. 2/R, a nulla rilevando, inoltre, la destinazione catastale delle medesime aree boscate.

La società ECA S.P.A, peraltro, sia in sede di richiesta dell'autorizzazione paesaggistica, che di presentazione della SCIA successivamente prodotta, si uniformava del tutto a tali presupposti, per le seguenti duplici ragioni:

- in risposta alla nota di questo ufficio (DOC.26), con cui veniva richiesto *".....di individuare con esattezza la tipologia di intervento previsto, in quanto dalla documentazione di progetto presentata non è stato possibile individuarlo con esattezza; in particolare si chiede di esplicitare se l'intervento sia riconducibile a quelli non soggetti ad autorizzazione, di cui all'Art. 149 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., ovvero sia tra gli interventi di cui all'Allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata....."* la medesima società con nota in data 12 giugno 2017, Prot. n. 2703 (DOC.27), dichiarava espressamente che gli interventi in progetto modificavano lo stato dei luoghi, pertanto si riteneva che gli stessi **non erano riconducibili** né agli interventi dell'art. 149 del D.lgs. n. 42/2004 né a quelli di cui all'All. A del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.
- Con riguardo alla SCIA successivamente presentata con la quale il proponente escludeva autonomamente, dal più ampio contesto autorizzato con l'autorizzazione paesaggistica n.2688/AA/2017 del 11/08/2017 (DOC. 28), **la porzione boscata individuata dal PRGC. (DOC. 29).**

La trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso dell'area in questione, accertata dai soggetti preposti alla vigilanza, nello specifico i carabinieri forestali di Macugnaga, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza

attribuite dall'art. 35 della L.R. 4/2009, ha comportato sia l'eliminazione della vegetazione esistente e sia un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale ed è avvenuta **mediante interventi di scarificazione del terreno con asportazione di piante/ceppaie e materiale lapideo, con movimenti terra e spianamenti** ancora visibili al momento dell'accertamento del 05.12.2018 (DOC.30), interessando in particolare una superficie complessiva, determinata sulla base delle indicazioni impartite dall'organo di vigilanza in sede di sopralluogo, di ~ **m² 2.400** ed in particolare interessando le particelle n. 121 (parte); 123; 125 (parte); 154 (parte); 118 (parte) e 274 (parte) del foglio catastale n.19 del comune di Macugnaga come riportato nella planimetria allegata redatta sulla base cartografica del progetto depositato ed integrata con alcune fotografie riferite al sopralluogo (DOC.31).

Come chiarito al punto 2 della Allegato I della Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 23-4637 (REGIONE PIEMONTE BU6S2 09/02/2017) [...] *In attuazione dell'art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 il richiedente, almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione, deve far pervenire un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste con cui dichiara:*

1. di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, quali:

- a. l'autorizzazione paesaggistica, comprensiva degli eventuali interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio;*
- b. l'autorizzazione idrogeologica, qualora il bosco ricada in area sottoposta a vincolo idrogeologico [...]*

Nella fattispecie l'esecutore dei lavori era in possesso della sola autorizzazione paesaggistica, seppure non espressamente autorizzativa per la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso, poiché rilasciata per effettuare gli interventi definiti dal proponente **"volti ad un recupero dell'area a prato ed a seminativo, che nel corso degli anni, causa abbandono e trascuratezza, stava trasformandosi in una inestetica boscaglia"**, ma nel contempo qualificati dallo stesso **modificativi dello stato dei luoghi**, tanto da non ritenerli riconducibili né agli interventi dell'art. 149 del D.lgs. n. 42/2004, (che comprendono tra l'altro il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia) né a quelli di cui all'All. A del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

Tali presupposti, di cui si è evidentemente tenuto conto in sede istruttoria, hanno tuttavia indotto l'Ente, previa condivisione della stessa Soprintendenza, ad imporre, secondo la prescrizione riportata nel titolo paesaggistico, l'obbligo di attivazione, in sede esecutiva, del relativo sub procedimento forestale, ovvero subordinando l'attuazione degli interventi previsti nella porzione boscata, all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 4/2009 (esplicitata all'art. 2 allegato I alla Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 23-4637) con relativa compensazione della superficie forestale trasformata; tale compensazione, ai sensi del comma 4 bis, art. 19 della L.R. 4/2009, per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, assolve anche alle finalità previste dall' articolo 9 della L.R. 45/1989 e comprende anche gli oneri dovuti a tale titolo, ragione per cui risultava altresì necessaria la relativa autorizzazione idrogeologica, espressamente richiesta dall'art. 19 co. 2 della L.R. 4/2009 **"La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell' articolo 146 del d.lgs. 42/2004 , e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).**

III. LAVORI INDICATI NELL'ORDINANZA N. 44/2018 DEL 05.12.2018, POI CONFLUITI NELLA CILA PROT. 6325 (PRATICA EDILIZIA 2776/CILA/2018):

I lavori effettuati, consistendo in uno scavo preordinato alla posa di una tubazione in PVC corrugato di diametro pari 150 mm di sviluppo complessivo di circa 135,00 metri lineari, larghezza 130 centimetri (variabile), profondità media (variabile) dai 30 ai 60 cm, con abbassamento in prossimità del pozzetto esistente posto lungo la strada carrabile sino a metri 180 di profondità, (DOC. 30-31-32) per lo scarico di reflui domestici di abitazioni esistenti poste nella località di riferimento, e pertanto non attinenti all'attività agricola, erano subordinati al previo ottenimento dell'autorizzazione idrogeologica di competenza comunale per espressa previsione della Circolare n. 3/AMB pdf del 31.8.2018 (e Appendice alla Circolare) che al punto 7.3 (condotte interrato) recita *".....Quando viceversa una parte della condotta per lunghezze non trascurabili o comunque superiori ai 100 metri viene posata fuori strada, la suddivisione della competenza tra Regione e comune avviene in funzione dell'area interessata dai lavori, stabilendo, per tutte le condotte interrate di diametro inferiore al metro, una larghezza convenzionale della superficie modificata pari a metri 2,00, ed un volume convenzionale di scavo pari a un metro cubo per un metro di sviluppo, fatto salvo sezioni con diametri maggiori al metro, per le quali il computo dei volumi e delle aree va calcolato sulla base del progetto....."* e come confermato dal citato parere regionale. Tali lavori pertanto coinvolgono una superficie di 270 m² (135 x 2,00) ed un volume di 135 m³ (135,00 x 1,00), determinati ai sensi del predetto punto 7.3 della Circolare 3/AMB/2018.

Quanto alle memorie sopra elencate Prot 0006648 del 31/12/2018 si osserva che:

punto 1) Il sopralluogo è stato condotto al fine di accertare la conformità delle opere in corso di realizzazione rispetto alla SCIA agli atti (prot. n. 5852 del 16.11.2018) e la connessa autorizzazione paesaggistica n.2688/AA/2017 del 11/08/2017 PG. 3832; l'ordinanza fa pertanto riferimento alla SCIA del 16.11.2018 in quanto unico atto noto al momento del sopralluogo poiché la CILA a cui la memoria si riferisce è pervenuta al portale MUDE Piemonte in data 05/12/2018 alle ore 16:43 (DOC.05) e solo successivamente presa in carico dal Comune ; tuttavia la CILA non produce alcun effetto fino al rilascio della relativa autorizzazione idrogeologica richiesta dalla predetta Circolare n. 3/AMB pdf del 31.8.2018, come statuito ai punti 32, sezione I e 66 sezione 1.2 del d.lgs 222/2016 e dal comma I art. 6-bis del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. *"1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."*

punto 2) non potevano ritenersi iniziati al momento del sopralluogo delle ore 11 (poiché in quel momento erano stati eseguiti soltanto gli scavi); sono iniziati il 5.12.2018 successivamente al sopralluogo e sono terminati il giorno stesso (si veda la comunicazione di fine lavori, trasmessa via PEC in data 6.12.2018 e protocollata in data 7.12.2018 al n. 006243) prima della ricezione, da parte di [REDACTED], dell'ordinanza di sospensione dei lavori n. 44/2018; dalla documentazione fotografica effettuata al momento del sopralluogo (DOC. 30) si evince che lo scavo era ultimato e predisposta la posa di alcuni tratti di tubazione; l'ordinanza è stata notificata via PEC il 05/12/2019 (DOC.4) e come da comunicazione di ultimazione dei lavori gli stessi sono stati ultimati nella medesima giornata del sopralluogo

(05/12/2018) (DOC.06).

punto 3) si conferma che l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi e per gli effetti della L.R. 45/89 e soggetta a vincolo paesaggistico di cui al D.lgs 42/2004 art. 136 comma 1 lett. d) ed art. 142, comma 1 lett. c), come indicato in ordinanza; pur ricadendo in tale ambito tali interventi (tubazione fognaria interrata) tuttavia non necessitavano di autorizzazione paesaggistica, in quanto rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 2 comma 1 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31, individuato al punto A15 dell'allegato A.

punto 4) La citata sentenza della cassazione penale sez. III del 16/06/2011, n. 36828 è attinente agli aspetti penali derivanti dalla mancata osservanza della disciplina contenuta nel d.lgs 42/2004 e s.m.i., di cui si è tenuto conto in ordinanza, ma non ha alcuna attinenza con agli aspetti qui in discussione in ordine alla necessità di ottenimento della preventiva autorizzazione di competenza del comune ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 45/89 sue modifiche ed integrazioni; la L.R. n. 54/1975, recante "*Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale*" non ha alcuna attinenza, trattandosi di norma che disciplina gli interventi in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale, ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 2, e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1 e realizzate, previa consultazione delle Comunità montane e delle Province dalla Regione stessa.

Conclusivamente e sulla scorta dell'esito complessivo dell'istruttoria condotta risulta che:

- a) Gli interventi effettuati in area **non boscata** (individuata dal PRGC in complessivi m² 7.115) autorizzati dal punto di vista paesaggistico con l'autorizzazione sopra richiamata, non sono soggetti ad autorizzazione idrogeologica ai sensi della lettera c) dell'art. 11 della L.R. 45/89 e non risultano soggetti ad alcun altro titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell'art. 6 TUE, comma 1, lett. d) *movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari*, possedendo, la società esecutrice, i requisiti di imprenditrice agricola.
- b) Gli interventi effettuati in **area boscata** (superficie complessiva di riferimento da PRGC pari a m² 4.115, di cui m² 2.400 effettivamente trasformata come da verbale Carabinieri Forestali n. 5/2019 e che hanno interessato le seguenti particelle n. 121 (parte); 123; 125 (parte); 154 (parte); 118 (parte) e 274 (parte) del foglio catastale n. 19 del comune di Macugnaga come riportato nella planimetria allegata (DOC. 31) necessitavano sia di autorizzazione per utilizzazione del suolo diversa da quella forestale, ai sensi dell'art. 19, comma 3 della L.R. 4/2009, come prescritto dall'autorizzazione paesaggistica, e sia di quella idrogeologica (punto 2 della Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 23-4637 (di competenza comunale, considerando ex post la superficie di m² 2.400 determinata con il verbale 5/2019); pur se realizzati in assenza di titolo edilizio (la SCIA pervenuta non interessava l'area boscata) essi soggiacciono, dal punto di vista edilizio-urbanistico, alla disciplina delle attività edilizie libere, ai sensi dell'art. 6 TUE, comma 1, lett. d) *movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari*, possedendo la società esecutrice i requisiti di imprenditrice agricola.
- c) Gli interventi effettuati per la posa della tubazione, che **non ricadono in area boscata** e che dimensionalmente coinvolgono una superficie di 270 m² ed un volume di 135 m³, determinati ai sensi del punto 7.3 della Circolare 3/AMB/2018, (m³ 88 reali) **non** sono stati autorizzati dal punto di vista del vincolo idrogeologico, la CILA presentata non produce alcun effetto sino all'ottenimento di tale autorizzazione e pur ricadendo in ambito vincolato dal punto di vista paesaggistico sono sottratti alla necessità di autorizzazione paesaggistica trattandosi

di lavori che non alterano permanentemente lo stato dei luoghi (art.149 del d.lgs 42/2004).

Per tutto quanto sopra si ritiene che:

gli interventi sub. a) sono stati realizzati in conformità alle previsioni di legge, tuttavia la SCIA prodotta (*intervento definito dal proponente quale restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio*) non è pertinente con la qualificazione giuridica degli interventi effettuati.

gli interventi sub. b) sono stati realizzati in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione paesaggistica n. 2688/AA/2017 del 11/08/2017, nella parte in cui condizionava l'intervento agli adempimenti previsti dall'art. 19 della L.R. n.4/2009 e s.m.i e per l'effetto, ai sensi del punto 2 della Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 23-4637, in assenza dell'autorizzazione idrogeologica, trattandosi di area boscata ricadente interamente in tale ambito vincolato, con la conseguente applicazione (per quanto di competenza comunale):

b.I) della sanzione della rimessione in pristino di cui all'art. 167, comma 1 del d.lgs 42/2004, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo *"L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:a) per i lavori, realizzati in **assenza o difformità** dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati....."*;

b.II) delle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 45/89: ai sensi del punto 8 della Circolare del Presidente della Giunta regionale 31 agosto 2018, n. 3/AMB di competenza comunale, per decare 2,40.

b.III) della presentazione di istanza, di competenza comunale, per ottenere l'autorizzazione per il mantenimento ovvero per eseguire i lavori eventualmente necessari a ridurre l'impatto dell'intervento sull'equilibrio idrogeologico ai sensi del punto 9 della medesima Circolare 31 agosto 2018, n. 3/AMB, allegando la documentazione prevista dall'Allegato A alla D.D. 7 febbraio 2018, n. 368 (REGIONE PIEMONTE BU7 15/02/2018).

gli interventi sub. c) devono essere regolarizzati in via amministrativa mediante presentazione di istanza, di competenza comunale, per ottenere l'autorizzazione per il mantenimento ovvero per eseguire i lavori eventualmente necessari a ridurre l'impatto dell'intervento sull'equilibrio idrogeologico, ai sensi del punto 9 della medesima Circolare 31 agosto 2018, n. 3/AMB allegando la documentazione prevista dall'Allegato A alla D.D. 7 febbraio 2018, n. 368 (REGIONE PIEMONTE BU7 15/02/2018), pagamento della sanzione amministrativa ex art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. e di quella prevista dall'art. 13 della L.R.45/89 determinata con riferimento all'art. 8 della legge n. 689/1981 (violazione della stessa disposizione con riguardo al precedente sub. b.II, per ulteriori decare 0,27).

Considerato con riguardo all'identificazione dei soggetti responsabili, di ricondurre la responsabilità in via amministrativa al solo trasgressore individuato nel proprietario, possessore o detentore dell'immobile, trattandosi di interventi (sub. b) che, sotto il profilo edilizio urbanistico, sono riconducibili ad attività edilizie libere, ai sensi dell'art. 6 TUE, comma 1, lett. d), o soggetti a CILA (sub. c), ed in ossequio, pertanto, a quanto contenuto agli artt. 167 del d.lgs 42/2004 e s.m.i., art. 13 della L.R. 45/89, punto 9 della Circolare del Presidente della Giunta regionale 31 agosto 2018, n. 3/AMB in punto individuazione dei responsabili ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.

Ritenuto infine di accogliere parzialmente le memorie difensive prot. 1313, 1316 e 1320 del 08.03.2019, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7) e verbale di audizione del 05/12/2019 in ordine alla non necessità di autorizzazione idrogeologica, limitatamente agli interventi effettuati in area **non boscata**, nonché sulla quantificazione della sanzione amministrativa applicabile, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in luogo di quelle previste limitatamente ai verbali dei carabinieri forestali di Macugnaga n. 2, 3 e 4/2019.

Per quanto tutto sopra motivato.

Visto il decreto legislativo n° 42/2004 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. 31/2017;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34

Vista la legge regionale 05/12/1977 n° 56 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale n. 45 del 09 agosto 1989 e s.m.i.

La Circolare del Presidente della Giunta regionale 31 agosto 2018, n. 3/AMB.

Vista la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 e s.m.i.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 2017, n. 2/R.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 23-4637

Vista la legge 07/08/1990 n° 241 e s.m.i. e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.

Fermi restando gli ulteriori provvedimenti, determinazioni o prescrizioni di competenza dell'ente titolare della funzione autorizzatoria per la Gestione e promozione economica delle foreste di cui all'ALLEGATO B della Legge regionale n. 9 del 01 luglio 2011.

ORDINA

all'Amministratore Unico della Società [REDACTED]

[REDACTED], in qualità di titolare dell'autorizzazione paesaggistica proprietaria/possessore o detentrica degli immobili di provvedere, a propria cura e spese, ai sensi dell'art. 167, comma 1 del d.lgs 42/2004 alla rimessione in pristino dell'area boscata individuata con sfondo verde nell'allegata planimetria (DOC. 31), di m² 2.400, riferita alle particelle n. 121 (parte); 123; 125 (parte); 154 (parte); 118 (parte) e 274 (parte) del foglio catastale n.19 del comune di Macugnaga, trasformata in diffinità alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione paesaggistica n. 2688/AA/2017 del 11/08/2017, entro il termine di giorni novanta (90 gg.) dalla notifica della presente ordinanza.

La presentazione dell'istanza, di competenza comunale, per ottenere l'autorizzazione per il mantenimento ovvero per eseguire i lavori eventualmente necessari a ridurre l'impatto dell'intervento sull'equilibrio idrogeologico (interventi subb. b e c), allegando la documentazione prevista dall'Allegato A alla D.D. 7 febbraio 2018, n. 368 (REGIONE PIEMONTE BU7 15/02/2018).

INGIUNGE

Il pagamento della sanzione pecuniaria determinata in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), calcolata ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, considerato il concorso formale di illeciti amministrativi

e delle relative sanzioni applicabili, di competenza comunale, in misura minore rispetto al cumulo materiale delle stesse (art. 13, comma 1, L.R. 45/89, pari a 2,76 decare ed art. 6-bis co.5 d.P.R. 380/2001 e s.m.i.). Tale importo di € 2.500,00 dovrà essere versato al Comune di Macugnaga, servizio tesoreria, su c/c Bancario, Banco Popolare Soc. Coop., Agenzia di Macugnaga, IBAN IT49D0503445480000000080040, entro sessanta giorni (60 gg.) dalla notifica del presente atto, indicando come causale: **sanzione pecuniaria ordinanza n. 02 del 17/01/2020.**

DISPONE

- L'invio della presente ordinanza ed allegato all'Ufficio di Polizia Municipale per il seguito di competenza.
- Che la presente ordinanza, comprensiva dell'allegato, siano notificati al soggetto sopra identificato per il tramite dell'Ufficio di Polizia Municipale, ed altresì comunicati all'Autorità Giudiziaria, al Presidente della Giunta Regionale, al Settore Tecnico Regionale territorialmente competente in materia di foreste del VCO, ai Carabinieri Forestali di Macugnaga alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, per opportuna conoscenza ed al Segretario comunale.

AVVERTE

- che, ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs 42/0004 e s.m.i. il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione ripristinatoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
- che restano in ogni caso fatti salvi gli ulteriori provvedimenti, determinazioni o prescrizioni di competenza dell'ente titolare della funzione autorizzatoria per la Gestione e promozione economica delle foreste di cui all'ALLEGATO B della Legge regionale n. 9 del 01 luglio 2011.
- che il presente atto costituisce conclusione del procedimento avviato ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.
- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte di Torino, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Responsabile del presente procedimento è il responsabile del servizio tecnico del Comune di Macugnaga, Michele UMERICELLI, presso la sede municipale di Piazza Municipio, 1, 28876 Macugnaga (VB) - Tel.: 0324/65009 PEC tecnico.macugnaga@pcert.it.

Allegati: c.s.

Il Responsabile del Servizio
(Michele UMERICELLI)

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)